

POC Città Metropolitane 2014-2020

# Avviso Pubblico per la creazione di nuove attività imprenditoriali presso i quartieri target della rigenerazione urbana

**Allegato 3 – Dichiarazione sostitutiva relativa al  
rispetto del "regime de minimis"**

Approvato con D. D. n. 2019/05217 del 02/05/2019

Progetto POC\_BA\_I.3.1.b

CUP J94G17000040006

Versione **1.0** del **19.04.2019**



# Bari

POC Città Metropolitane 2014-2020 - Progetto POC\_BA\_I.3.1.b – Avviso Pubblico per la creazione di nuove attività imprenditoriali presso i quartieri target della rigenerazione urbana – CUP J94G17000040006 – Approvato con D. D. n. 2019/05217 del 02/05/2019.

### DICHIARAZIONE AIUTI IN REGIME “DE MINIMIS”

(da compilare solo da parte delle imprese già costituite)

Il sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) in via/piazza \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_, telefono  
\_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_ pec \_\_\_\_\_

in qualità di:

**legale rappresentante dell'Impresa** \_\_\_\_\_ già  
costituita, avente sede legale in \_\_\_\_\_ Via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Codice Fiscale  
\_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_;

### PRESO ATTO

che la Commissione Europea con il proprio Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013<sup>1</sup> ha stabilito:

❖ che l'importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi a un'impresa unica<sup>2</sup> nell'arco di tre esercizi finanziari<sup>3</sup> - senza la preventiva notifica ed

<sup>1</sup> Pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352.

- autorizzazione da parte della Commissione Europea - è pari a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi<sup>4</sup>);
- ❖ che gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all'impresa;
  - ❖ che gli aiuti de minimis possono essere cumulati (i) con gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti de minimis a imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e (ii) con gli aiuti de minimis concessi a norma di altri regolamenti de minimis purché non superino il massimale di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi);
  - ❖ che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti de minimis non concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione;
  - ❖ che ai fini della determinazione dell'ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi) devono essere presi in considerazione tutti gli aiuti pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto de minimis o dall'obiettivo perseguito e a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione;
  - ❖ che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile:
  - ❖ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura<sup>5</sup> per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 717/2014);
  - ❖ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli<sup>6</sup> per i quali esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg. 1408/2013);

<sup>2</sup> Per "impresa unica" si intende l'impresa beneficiaria e le imprese, a monte e a valle, ad essa legate da uno dei rapporti di collegamento indicati all'art. 2, par. 2, del Reg. *de minimis* 1407/2013.

<sup>3</sup> Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa ed è valutato su base mobile (tenendo conto dell'esercizio finanziario in questione e dei due esercizi finanziari precedenti), come previsto dall'art. 3, par. 5, e dal considerando 10 del Reg. *de minimis* 1407/2013.

<sup>4</sup> Gli aiuti *de minimis* non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di € 200.000,00, all'impresa si applica tale massimale purché sia dimostrabile che l'attività di trasporto merci su strada non tragga un vantaggio superiore a € 100.000,00.

<sup>5</sup> Tuttavia se un'impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest'ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che le attività di pesca e acquacoltura non beneficiano di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

- ❖ agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli<sup>7</sup>, quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, oppure quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
- ❖ agli aiuti all'esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse all'attività di esportazione; non rientrano normalmente negli aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato);
- ❖ agli aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- ❖ agli aiuti "non trasparenti"<sup>7</sup>;
- ❖ che nel caso in cui la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento della soglia di € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare della disciplina del Reg. *de minimis* 1407/2013;

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

## DICHIARA

che l'organizzazione che rappresenta congiuntamente con le altre organizzazioni ad essa eventualmente collegate nell'ambito del concetto di "impresa unica", non ha beneficiato, nell'esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti *de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti *de minimis*, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera

<sup>6</sup> Tuttavia se un'impresa operante nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest'ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l'attività di produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

<sup>7</sup> Tuttavia se un'impresa operante nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati opera anche in uno o più settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Reg. *de minimis* 1407/2013, quest'ultimo si applica agli aiuti concessi in relazione a tali ulteriori settori o attività purché sia dimostrabile che l'attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi esclusi indicati non beneficia di aiuti *de minimis* concessi sulla base del Reg. 1407/2013.

<sup>8</sup> Sono "trasparenti" gli aiuti per i quali si può calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi (art. 4, Reg. 1407/2013). Nel caso specifico il metodo di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI è quello notificato dal Ministero dello Sviluppo Economico come aiuto n. 182/2010 e autorizzato con decisione n. 4505 del 6 luglio 2010.

nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto (**barrare la casella che interessa**):

**l'impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato**

oppure

**nel corso del periodo sopra indicato la suddetta impresa ha beneficiato solo dei seguenti aiuti de minimis:**

Impresa cui è stato concesso il de minimis	Esercizio Finanziario	Organismo concedente	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de minimis <sup>8</sup>	Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)
					<b>Totale</b>

### IL SOTTOSCRITTO DICHIARA ALTRESÌ

- ❖ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Bari ulteriori contributi/agevolazioni che saranno eventualmente concessi all'impresa prima dell'eventuale comunicazione di ammissione alle agevolazioni;
- ❖ di non aver richiesto e/o ricevuto, per i medesimi costi ammissibili, ulteriori sovvenzioni pubbliche, o di origine pubblica a qualsiasi titolo accordate (principio del divieto di cumulo).

La suddetta organizzazione può pertanto beneficiare, quale aiuto de minimis, del contributo per l'iniziativa sopra evidenziata, senza la necessità che intervenga la preventiva autorizzazione al medesimo contributo da parte della Commissione Europea, il tutto in ossequio a quanto previsto dal menzionato Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che:

<sup>9</sup> Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020);

- ❖ i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso dell'interessato ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 196/2003;
- ❖ il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità di proseguire con la liquidazione del contributo;
- ❖ i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e dell'Unione Europea in conformità ad obblighi di legge;
- ❖ potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
- ❖ il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bari. Il Responsabile del trattamento dati è il sig. Franco Lacarra, POS Politiche Giovanili e del Lavoro della Ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro.

Data \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante  
\_\_\_\_\_

Avvertenze:

*Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento. Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (Art. 75 DPR n. 445/2000).*